



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale

Porti di Palermo,
Termini Imerese, Trapani,
Porto Empedocle

Rep. n. 264 del 2021

Reg. Atto Formale n. 49 del 2021

ATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA

ATTO FORMALE DI CONCESSIONE SUPPLETIVO DELLE LICENZE

N. 03/2014; N. 13/2016 e N. 17/2015

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di ottobre (28.10.2021) in Palermo innanzi a me avv. Maria Paola La Spina, Ufficiale Rogante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale giusto decreto del Presidente n. 243 del 28.02.2020, presso la sede dell'Autorità sita in Palermo nella via Piano dell'Ucciardone n. 4, con il presente atto, da valere ad ogni effetto di legge, sono presenti i signori:

- l'avv. Irene Grifo', nata a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED], C.F.: [REDACTED] la quale dichiara di intervenire al presente atto quale procuratrice speciale del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, dott. Pasqualino Monti nato a [REDACTED] ([REDACTED]), il [REDACTED], C.F.: [REDACTED] giusto Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile n. 282 del 13.07.2021, avvalendosi all'uopo della procura speciale stipulata in data 20 luglio 2021 dal notaio Laura Arcoleo, Rep. N. 1782 e registrata a Palermo il 22.07.2021 al n. 25227/1T, allegata in copia autentica all'atto del 23.07.2021, rep. N. 218/2021 e registrata il 27.07.2021 al N. 25797/1T, di seguito chiamata per brevità "AdSP", "Ente, o "Autorità", in rappresentanza dell'Amministrazione Marittima, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 della legge 28 gennaio 1994, n.84, come modificata dal Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 169 e degli articoli 36 del Codi-

ce della Navigazione e 9 del Regolamento per l'esecuzione dello stesso Codice, da una parte;

- la [REDACTED] nata a [REDACTED] l' [REDACTED] C.F.: [REDACTED] la quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante *pro-tempore* della società "**Cantiere Nautico Adorno & Giacalone S.r.l.**" con sede legale in Palermo, via Filippo Patti snc, dov'è domiciliata per la carica sociale, capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato euro 10.400,00 (diecimilaquattrocento/00), codice fiscale, numero di iscrizione presso il registro delle Imprese di Palermo ed Enna, P.IVA: 03838730822; REA n. Pa -155921, in virtù dei poteri conferiti dall'attuale statuto societario, indicata nel prosieguo del presente atto anche come "Concessionario", dall'altra parte.

Detti componenti, della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, mi richiedono di ricevere questo atto e premettono che:

- 1) ai sensi degli articoli 6, comma 4, lettera e) e 8, comma 3, lettera m) della citata legge n.84/94, il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale amministra le aree, i beni del demanio marittimo compresi nella circoscrizione di competenza, in cui ricade anche il porto di Palermo, inclusa la zona demaniale marittima oggetto della presente concessione;
- 2) la Cantiere Nautico Adorno & Giacalone s.r.l. era titolare, presso il molo Trapezoidale del Porto di Palermo, delle licenze: di subingresso n. 03/2014 alla licenza n. 32/13, con scadenza il 31.12.2020, per l'uso di mq 433,00 di area coperta, mq 1.160,00 di area scoperta e mq 1.398,00 di specchio acqueo per mantenervi due pontili galleggianti allo scopo di svolgere l'attività di cantieristica navale e nautica da diporto; della licenza n. 13/2016, con scadenza il 31.12.2020, per l'uso di mq 860,47 di specchio acqueo destinato

alla nautica da diporto e la n. 17/2015, con scadenza il 31.12.2018, limitatamente allo specchio acqueo di mq 452,50 (ridotti a mq 337,50 con Decreto dell'allora Autorita' Portuale n. 229 del 30.03.2017) allo scopo di mantenere un cantiere navale.

Al fine di dare attuazione al PRP del Porto di Palermo, e' stato sottoscritto, in data 24.01.2019, con i concessionari del Molo Trapezoidale, tra cui la societa' Cantiere Nautico Adorno & Giacalone s.r.l., l'Accordo Procedimentale ex art. 11 L. 241/1990 (prot. n. 1228 del 24.01.2019) per la riallocazione delle attivita' di cantieristica insistenti sulle aree a terra del Molo Nord del Porto di Palermo;

3) conseguentemente, con verbale di riconsegna del 18.11.2019 (prot. AdSP n. 14983 del 19.11.2019) la societa' Cantiere Nautico Adorno & Giacalone s.r.l., ha riconsegnato all'Ente le aree a terra oggetto delle citate licenze;

4) in attuazione del predetto Accordo, la societa' Cantiere Nautico Adorno & Giacalone s.r.l. ha presentato, con note prot. AdSP n. 15152 del 23.12.2019 e n. 1548 del 31.01.2019, istanza di proroga della durata delle concessioni demaniali, sino al 31.12.2025, rispettivamente della licenza di subingresso n. 03/2014 alla licenza n. 32/13, della licenza n. 13/2016 e della licenza n. 17/2015 limitatamente agli specchi acquei, per una superficie complessiva di mq 2.595,97, per il mantenimento di due pontili galleggianti per la nautica da diporto;

4 bis) che con riferimento alla licenza n. 17/2015 e' necessario, in seno al presente atto, regolarizzare ai fini fiscali e amministrativi l'occupazione delle aree a terra dal 01.01.2019 al 18.11.2019 data di riconsegna delle stesse, nonche' dello specchio acqueo a far data dal 01.01.2019;

5) il suddetto Accordo e le relative istanze sono state pubblicate per estratto sulla GUUE, sulla GURI, su un quotidiano a tiratura nazionale, sull'Albo Pretorio del Comu-

ne di Palermo, sul sito istituzionale dell'AdSP, non pervenendo opposizioni e/o domande concorrenti;

6) avviata l'istruttoria, e' stato acquisito il parere favorevole dell'Area Tecnica dell'Ente (prot. AdSP n. 8178 del 17.05.2021);

7) con nota prot. AdSP n. 6210 del 15.01.2021 sono state richieste alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) le informazioni antimafia a carico della societa' "Cantiere Nautico Adorno & Giacalone S.r.l.", ai sensi dei decreti legislativi 6 settembre 2011, n. 159 e 15 novembre 2012, n. 218 ed e' trascorso il termine di 30 giorni per la stipula del presente atto, ai sensi dell'art.92 comma 3 del d.lgs 139/2011;

8) con nota prot. AdSP n. 499 del 11.01.2021 e' stato chiesto il pagamento del rateo di canone per il periodo dal 18.11.2019 (data di riconsegna delle aree a terra) al 31.12.2019, pari ad euro 2.254,79 oltre al canone 2020, per un importo pari ad euro 16.666,13;

9) con nota prot. AdSP n. 1203 del 20.01.2021, la societa' "Cantiere Nautico Adorno & Giacalone s.r.l." ha chiesto, in considerazione delle problematiche connesse all'accesso presso i pontili galleggianti una riduzione del canone 2020, oltre alla rateizzazione del canone 2019, sia delle aree a terra che degli specchi acquei, e del canone 2020 degli specchi acquei.

In parziale accoglimento di quanto richiesto, con nota prot. AdSP n. 2225 del 04.02.2021 l'Ente ha ridotto del 30% il canone demaniale marittima 2020, pari ad euro 16.666,13, che pertanto e' stato rideterminato in euro 11.666,29 accogliendo, altresì, il piano di rientro per gli anni 2019 e 2020 secondo le sottoelencate scadenze:

euro 16.537,64 entro il 30.04.2021, pagato con provvisorio n. 1326 del 29.03.2021;

euro 3.888,76 entro il 31.05.2021, pagato con provvisorio n. 2269 del 27.05.2021; euro

3.888,76 entro il 31.06.2021, pagato con provvisorio n. 2649 del 21.06.2021; euro 3.888,76

entro il 31.07.2021, pagato con provvisorio n. 10085 del 27.07.2021;

10) con note prot. AdSP n. 5153 e n. 5151 del 23.03.2021 e' stato richiesto il canone demaniale marittimo 2021, pari ad euro 16.354,61, il cui termine di pagamento e' il 15.09.2021, ai sensi dell'art. 12 bis della legge 23 giugno 2014 n. 89;

12) con provvisorio in entrata n. 1039 del 25.08.2021, la societa' "Cantiere Nautico Adorno & Giacalone S.r.l.", ha provveduto al pagamento di euro 16.354,61 a titolo di canone demaniale 2021.

Tutto cio' premesso, le parti come sopra costituite, confermando la precedente narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto convengono e stipulano quanto appresso.

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.M. n. 282 del 13 luglio 2021 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili;

VISTO il Regolamento interno d'uso delle aree demaniali marittime vigente alla data di presentazione delle istanze di proroga della durata delle concessioni demaniali marittime;

VISTA la vigente normativa in materia di rilascio di comunicazioni e informazioni antimafia;

VISTO che con nota prot. AdSP n. 13181 del 2021, l'Ufficio competente dell'AdSP ha attestato l'esito positivo dell'iter istruttorio per il rilascio della concessione in oggetto;

VISTI l'art. 36 del Codice della Navigazione e l'art. 24 del Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione e le disposizioni contenute nello stesso regolamento;

VISTO l'art. 199, co.3 lett. b) della Legge n. 77 del 17 luglio 2020 che prevede la proroga di 12 mesi del termine di scadenza per le concessioni in corso di validita' alla data di

entrata in vigore del D.L. n. 34 del 2020, fatti comunque salvi i generali poteri di autotutela dell'Ente.

Tutto cio' premesso, le parti come sopra costituite, confermando la precedente narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto convengono e stipulano quanto appresso.

Articolo 1

Con il presente atto l'Autorita' di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, come in comparenza rappresentata **concede**, ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav., alla societa' "**Cantiere Nautico Adorno & Giacalone s.r.l.**", come in comparenza rappresentata che accetta senza riserva alcuna, **la proroga** del termine di scadenza della licenze n. 03/2014, gia' fissato al 31.12.2020 (trentuno dicembre duemilaventi), della licenza n. 13/2016, gia' fissato al 31.12.2020 (trentuno dicembre duemilaventi), e della licenza n. 17/2015, gia' fissato al 31.12.2018 (trentuno dicembre duemiladiciotto), fino al 31.12.2025 (trentuno dicembre duemilaventicinque) con contestuale proroga di 12 mesi e, pertanto, **fino al 31 dicembre 2026** (trentuno dicembre duemilaventisei), ai sensi e per gli effetti dell'art. 199, co.3 lett. b) della Legge n. 77/2020 sopracitata, limitatamente all'uso **degli specchi acquei, di complessivi mq 2.595,97 complessivi, situati presso il molo Trapezoidale** del porto di Palermo e meglio individuato nella planimetria depositata agli atti dell'AdSP per l'ormeggio di imbarcazioni da diporto ed alle medesime condizioni previste negli atti di concessione richiamati in premessa, che seppur non materialmente allegati costituiscono parte integrante del presente atto.

Pertanto il presente atto ha la decorrenza dal 01.01.2021 per la parte relativa all'uso di mq 2.258,00 di specchio acqueo, dal 01.01.2019 per la parte relativa all'uso di mq 337,50 di specchio acqueo e scadenza il 31.12.2026.

Articolo 2

Il canone intero provvisorio dovuto, in riconoscimento della demanialita' dello specchio acqueo oggetto del presente atto, ed in corrispettivo del presente atto formale di concessione, e' pari ad **euro 106.655,45** (centoseimilaseicentocinquantacinque,45), di cui euro 4.827,03 (quattromilaottocentoventisette,03), quale rateo dal 01.01.2019 al 18.11.2019 limitatamente all'area coperta, di mq 165,00 e all'area scoperta, di mq 460,00, di cui alla licenza n. 17/2015; euro 2.183,63 (duemilacentottantatre,63) quale canone 2019 relativo all'uso di mq 337,50 di specchio acqueo di cui alla licenza n. 17/2015; euro 1.516,72 (millecinquecentosedici,72) quale canone 2020 relativo all'uso di mq 337,50 di specchio acqueo di cui alla licenza n. 17/2015; euro 16.354,61 (sedecimilatrecentocinquantaquattro,61) a titolo di canone per l'anno 2021 per la parte relativa all'uso di mq 2.258,00 di specchio acqueo (oggetto della licenza di subingresso n. 03/2014 alla licenza n. 31/13, della licenza n. 13/2016 e n. 17/15); euro 16.354,61 (sedecimilatrecentocinquantaquattro,61) a titolo di canone annuo provvisorio per gli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026.

Il citato canone sara' aggiornato annualmente dal 01.01.2022 sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, coordinato con la legge del 4 dicembre 1993 n. 494. Pertanto, si fara' luogo al primo aggiornamento a decorrere dal 1 gennaio 2022, a seguito dell'emanazione del relativo Decreto Ministeriale.

In caso di omesso pagamento del canone demaniale questa Autorita' dichiarera' la decadenza del concessionario, ai sensi dell'art. 47 del Codice della Navigazione e dell'art. 40 del Regolamento interno dell'Ente sull'uso delle aree demaniali marittime.

Articolo 3

A garanzia dell'osservanza di tutti gli obblighi assunti con il presente atto di concessione demaniale marittima, il concessionario ha presentato l'appendice di polizza n. 112412675 alla polizza n. 61346251, dell'importo di euro 45.000,00 (quarantacinquemila,00), rilasciata dalla Allianz SpA.

Il concessionario si impegna ad integrare l'importo del suddetto deposito su semplice richiesta scritta dell'Autorita'.

Il concessionario resta sempre responsabile degli oneri derivanti dagli obblighi assunti con il presente, anche oltre la somma depositata a titolo di cauzione.

Articolo 4

L'Autorita' di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale avra' sempre la facolta' di revocare la presente concessione, ai sensi dell'art. 42 Cod. Nav., senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimento di sorta. Oltre ai casi in cui per legge e' prevista la revoca della presente concessione, l'Autorita' revochera' il presente atto qualora emergano, in qualunque momento, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 84 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159 e s.m.i. e dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218, su richiesta di informativa inoltrata presso la Prefettura di competenza, ovvero in presenza di fatti e/o situazioni che nell'esercizio del proprio potere discrezionale saranno valutati negativamente.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti installati e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'AdSP sulla semplice intimazione scritta e nel termine stabilito nell'intimazione stessa che sara' notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilita' del

concessionario terra' luogo della notificazione l'affissione della ingiunzione per la durata di 10 (dieci) giorni nell'albo dell'AdSP e in quello del Comune di Palermo.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'AdSP avra' facolta' di provvedervi di ufficio in danno del concessionario ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle spese di sgombero e degli eventuali danni causati dall'illegittima occupazione ritenendo le somme necessarie sulla cauzione versata ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'Autorita' Giudiziaria ed a cio' il concessionario presta fin da ora la piu' ampia ed incondizionata accettazione per se e per i suoi aventi causa.

Per le eventuali maggiori somme ancora dovute l'AdSP potra' rivalersi o sul ricavo della vendita dei materiali di risulta della demolizione o dalla rimozione dei manufatti eretti, vendita da eseguirsi senza formalita' di sorta, o sui beni del concessionario nei modi e termini di legge.

E' in facolta' dell'AdSP di acquisire allo Stato senza alcuno indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, le eventuali opere abusive di non facile rimozione.

Articolo 5

Il concessionario deve esercitare direttamente la concessione, salvo quanto stabilito dall'art. 45 bis del Codice della Navigazione.

Articolo 6

L'Autorita' non si assume alcuna responsabilita', ne alcun onere di costruzione di opere di difesa in caso di minaccia di distruzione totale o parziale della zona oggetto della presente concessione demaniale marittima, a causa di eventi naturali o per effetto di

mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosioni. Nel caso in cui, in conseguenza della distruzione totale o parziale della zona demaniale assentita in concessione, la stessa dovesse rendersi inservibile per l'occupante, quest'ultimo avrà diritto di recedere in tutto o in parte dal rapporto giuridico con l'Autorità, con conseguente liberazione dal pagamento dei corrispondenti canoni concessori e restituzione di quelli eventualmente già corrisposti e non dovuti.

Il concessionario manleva l'Autorità da qualsiasi danno o forma di responsabilità compresa quella relativa a infortuni e danni a persone e/o cose che possa ad essa derivare da parte di terzi per qualsiasi motivo e per qualsivoglia causa in dipendenza della presente concessione demaniale marittima.

La presente licenza è peraltro subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

- che il concessionario si impegni a non richiedere risarcimenti per danni, alle opere e/o alle cose, dipendenti da eventi calamitosi, anche di eccezionale violenza;
- che durante l'occupazione il concessionario non intralci il normale transito delle imbarcazioni e non arrechi alcun pregiudizio all'utilizzo dello specchio acqueo limitrofo;
- che il concessionario provveda a delimitare lo specchio acqueo di cui alla autorizzazione in oggetto con apposite boe, se necessario anche luminose;
- che il concessionario si impegni ad installare un idoneo dispositivo di segnalazione luminosa nelle testate dei pontili;
- che i pontili siano installati e mantenuti in opera nella esatta posizione indicata nella planimetria allegata al parere reso dall'Area Tecnica dell'Ente;
- che l'utilizzo dello specchio acqueo assentito sia effettuato nel pieno rispetto del piano di ormeggio predisposto dalla stessa società ed approvato dell'Ufficio competente

dell'AdSP, con l'ulteriore precisazione che le imbarcazioni ormeggiate dovranno essere contenute all'interno dei posti barca del predetto piano di ormeggio senza invadere in alcun modo gli spazi destinati al transito ed alla manovra delle imbarcazioni;

- che il concessionario presenti una planimetria con l'ubicazione e le caratteristiche dei dispositivi di ancoraggio dei pontili (corpi morti e catene);

- che la società produca il piano di ormeggio per l'utilizzo dello specchio acqueo da sottoporre all'approvazione dell'Ufficio competente dell'AdSP, nel quale i canali di manovra e gli altri spazi residuali consentano un cerchio di evoluzione il cui diametro minimo sia conforme alle previsioni delle raccomandazioni tecniche per la progettazione dei porti turistici (1,7 - 1,8 volte la lunghezza dell'imbarcazione più lunga);

- che il concessionario si impegni, ove improrogabili necessita' lo richiedano, ad effettuare lo spostamento dei mezzi nautici ormeggiati per consentire l'esecuzione di lavori e/o operazioni portuali sulla banchina;

- che il concessionario provveda a installare appositi dispositivi idonei a segnalare, nelle ore notturne e/o in condizioni di scarsa visibilità, gli ostacoli eventualmente presenti nello specchio acqueo in concessione (boe catarifrangenti, boe luminose, etc.);

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il concessionario e' tenuto a pagare sugli immobili in concessione l'imposta locale al Comune di Palermo, qualora dovuta;

- il concessionario e' tenuto a concorrere alle spese occorrenti per il servizio di raccolta dei rifiuti portuali secondo il relativo importo e con le modalita' che saranno comunicate dalla società "O.S.P. S.r.l.", concessionaria della gestione del servizio di interesse generale nei porti di Palermo e Termini Imerese, nonché all'eventuale pagamento delle

spese di energia elettrica e di manutenzione dell'impianto di manutenzione ricadente nell'area in concessione, qualora dovuta.

Articolo 7

Ai fini della presente concessione demaniale marittima, la società "Cantiere Nautico Adorno & Giacalone s.r.l.", elegge domicilio in Palermo (PA), presso la via Filippo Patti snc, posta elettronica certificata: cantierenauticoadorno@pec.it.

Articolo 9

Per quanto non disciplinato nel presente atto nonché nelle licenze n. 03/2014, 13/2016 e 17/2015 si fa espresso rinvio alla normativa contenuta nel codice della navigazione, nel relativo regolamento d'esecuzione, nonché alle altre leggi applicabili in materia.

Articolo 10

Con la sottoscrizione del presente atto la società Cantiere Nautico Adorno & Giacalone S.r.l. formalmente accetta e riconosce valide ed efficaci tutte le condizioni e gli obblighi previsti nelle licenze n. 03/2014, n. 13/2016 e n. 17/2015, nonché quelle contemplate nel presente atto.

Articolo 11

Tutte le imposte, tasse, spese ed oneri connessi direttamente o indirettamente alla presente concessione sono poste interamente a carico del Concessionario. Il concessionario è obbligato a corrispondere all'AdSP le eventuali ulteriori imposte che dovessero essere richieste dipendenti dall'atto in oggetto.

Richiesto io Ufficiale Rogante, avv. Maria Paola La Spina, ricevo quest'atto pubblico informatico, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, da me letto, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, ai comparenti i quali lo approvano e lo riconoscono conforme alle loro volontà.

Quest'atto e' scritto da me Ufficiale Rogante su supporto informatico non modificabile su 14 pagine nella sua visualizzazione con il mio software applicativo ed e' sottoscritto in mia presenza, previo accertamento delle identita' personali, da ciascuna delle parti mediante apposizione delle firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 del Codice dell'Amministrazione Digitale, CAD e successive modifiche.

Palermo, 28 ottobre 2021

Per l'AdSP

Avv. Irene Grifo' n.q.

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).

Cantiere Nautico Adorno & Giacalone S.r.l.

Sig.ra  n.q.

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).

In presenza delle parti io Ufficiale Rogante, avv. Maria Paola La Spina, ho firmato il presente documento informatico con firma elettronica, di cui attesto la validita' del certificato di firma per averla verificata.

L'Ufficiale Rogante

Avv. Maria Paola La Spina

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).